

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

Ordinanza 21 marzo 2013 n. 20438

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Premesso;

- che B.V. con ricorso ex art. 22 L. 689/81 depositato in data 29 dicembre 2011 ha adito il Tribunale intestato proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1125/2011 (emessa dalla DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO per l'Emilia Romagna in data 24 ottobre 2011 per la somma complessiva di €1.474,38) della quale ha chiesto l'annullamento;

- che mediante l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata contestata al dott. B.V., nella sua qualità di dirigente (omissis), la violazione dell'art. 53 co. 1 del D.P.R. 1124/1965 consistita nel non aver denunciato all'INAIL, entro 2 giorni da quando ne aveva avuto notizia, l'infortunio sul lavoro occorso all'alunna F. in data 29 gennaio 2011 (il quale aveva avuto per conseguenza l'inabilità al lavoro per più di tre giorni);

- che la DIREZIONE si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso;

- che all'esito della prima udienza è stata fissata udienza di discussione;

- che, a seguito di istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, depositata dall'opponente in data 14 febbraio 2013, l'udienza, di discussione è stata anticipata ad oggi;

OSSERVA QUANTO SEGUE

A) L'opposizione è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni.

L'alunna F. subiva un infortunio sul lavoro in data 29 gennaio 2011. L'Istituto (omissis) riceveva il certificato medico della F. in data 31 gennaio 2011, protocollandolo al n. 613 (doc. 2 ric.).

L'infortunio comportava una prognosi di gg. 10.

Scattava quindi per l'Istituto l'obbligo di denuncia da assolvere nei due giorni successivi a tale conoscenza, ai sensi dell'art. 53 co. 1 del D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in forza del quale

"Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico".

Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione effettiva del certificato medico

"... atteso che la norma ha inteso indicare un criterio oggettivo per determinare l'obbligo di denuncia e non ha imposto ulteriori obblighi e condizioni"

(Cass, Sez. Lavoro 11688/2004, relativa al disposto di cui all'articolo 54 T.U. cit.).

Orbene, essendo pacifico in causa che l'alunna infortunata per il tramite dei propri genitori ha consegnato il certificato medico all'Istituto in data 31 gennaio 2011, ai sensi del citato art. 53 [Istituto avrebbe dovuto inoltrare la denuncia all'INAIL entro il 2 febbraio 2011.

In concreto è accaduto:

- che il dirigente dell'Istituto e cioè l'odierno opponente dott. B.V. ha compilato e firmato la denuncia d'infortunio in data 1° febbraio 2011 (documento 2 DIREZIONE);
- che la denuncia è stata spedita all'INAIL il successivo 3 febbraio ed è stata in concreto ricevuta dall'INAIL in pari data, con la conseguenza che (a fronte del ritardo, seppure di un sol giorno) è scattata la contestazione per cui è causa.

A dire il vero, il dott. B.V. sin dalle prime difese formulate in sede amministrativa:

- aveva fatto presente che il ritardo era derivato da un "*... mero disguido tra gli uffici di segreteria e la persona incaricata di recarsi quotidianamente all'ufficio postale per le spedizioni*" (documento 3 opponente);
- aveva inoltrato all'INAIL la nota 31 marzo 2011 redatta da S.S. nella sua qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l'istituto (omissis), mediante la quale la S.S. faceva presente di avere personalmente preparato, la mattina del 2 febbraio 2011, la "bolgetta" da consegnare alle poste per la spedizione della corrispondenza quotidiana, ma di avere "*omesso, per mera disattenzione, di includere nella "bolgetta" medesima il plico contenente la denuncia di cui all'oggetto, già depositato all'ufficio protocollo della sig. ra A.F., Assistente Amministrativa in servizio presso l'istituto, nel pomeriggio del 1.1.2011*" (documenti 3-4 opponente);
- aveva ricostruito puntualmente l'organizzazione amministrativa dell'istituto, richiamando la normativa di settore e il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 (documento 3 opponente).

Il dott. B.V. inoltre nell'instaurare il presente giudizio ha provveduto a produrre l'Organigramma dell'Istituto per l'anno scolastico 2010/2011 oltre che il CCNL 2006-2009 richiamati nelle difese svolte in sede amministrativa (documenti 7 e 8).

Pertanto non si comprende per quale ragione la DIREZIONE mediante la memoria di costituzione abbia dedotto (alla pagina 2) "*... che alcuna prova viene fornita dell'organizzazione interna dell'istituto tale da rendere inesistente responsabilità del dr. B.V.*" e anche (alla pagina 3) "*... che nessuna informazione in tal senso viene fornita ... che non fornisce alcun organigramma...*".

Nel contempo, si deve constatare che i predetti passaggi argomentativi svolti dalla resistente sono utili ai fini del decidere, in quanto fanno comprendere che la DIREZIONE attribuisce una significativa se non dirimente valenza al tenore dell'Organigramma dell'Istituto, in quanto da esso è possibile desumere se vi sia stata una effettiva responsabilità del dott. B.V. nel caso di specie.

Occorre a questo punto richiamare il dettato dell'articolo 3 co. 1 della L. 689/1981 in forza del quale

"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire quale sia la valenza dell'elemento soggettivo nell'ambito delle violazioni amministrative.

Peculiarmente giova richiamare il seguente principio di diritto che. si attaglia al caso di specie (di cui a Cass. 19242/2006):

"Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente ...".

Calando tale principio nel caso di specie, ritiene questo giudice che il dott. B.V. quale Dirigente dell'Istituto (omissis) abbia provato di avere agito incolpevolmente. così superando la presunzione relativa scandita dalla legge.

Ed infatti:

- come si evince dall'Organigramma dell'Istituto per l'anno scolastico 2010/2011 (documento 7 opponente), il Dirigente (o preside che dir si voglia) è a capo di una complessa organizzazione nell'ambito della quale sono analiticamente scandite le mansioni dei componenti dei vari Uffici (Ufficio Alunni, Ufficio Economato, Ufficio Personale, Ufficio Affari Generali, Servizi Tecnici);

- peculiarmente, non è contestato in causa che il numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato ammontasse all'epoca a più di 200 unità (cfr. documento 3 opponente, secondo foglio);

- in tale contesto, è evidente che il Dirigente una volta sottoscritta la denuncia di infortunio in data 1° febbraio 2011 ebbe a consegnarla al personale dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti, necessariamente confidando nell'espletamento degli adempimenti del caso;

- in particolare, come si evince dai citato Organigramma e dalla dichiarazione della Dirigente S.S. (della cui attendibilità non è dato di dubitare):

a) il primo passaggio si verifica presso l'Ufficio Alunni, il quale si occupa tra l'altro delle Pratiche infortuni alunni; ed infatti la Dirigente S.S. nella propria dichiarazione ha spiegato che la denuncia d'infortunio era stata depositata all'ufficio protocollo da A.F., Assistente. Amministrativa dell'Ufficio Alunni (vedasi Organigramma, ove compare il nominativo della A.F.);

b) il secondo passaggio si verifica presso l'Ufficio Affari Generali, il quale si occupa tra l'altro della cura dell'invio della posta e della corrispondenza del Dirigente Scolastico, nonché della protocollazione della corrispondenza in entrata ed in uscita; a tal proposito giova ancora una volta richiamare la dichiarazione della Dirigente S.S., nella parte in cui la stessa ha spiegato di avere personalmente preparato, la mattina del 2 febbraio 2011, la "bolgetta" da consegnare alle poste per la spedizione, ma di essersi dimenticata di includervi il plico contenente la denuncia per cui è causa, in precedenza depositata dalla A.F. presso l'ufficio protocollo nel pomeriggio del 1° febbraio 2011;

- tale ultima circostanza, e cioè la dimenticanza della Dirigente S.S., fa comprendere per quale ragione il plico contenente la denuncia d'infortunio datata 1 febbraio 2011 sia stata inoltrata ad INAIL (e dallo stesso ricevuta) con un giorno di ritardo cioè solamente il 3 febbraio 2011;

- è infatti da presumere clic la Dirigente S.S., una volta appurata la dimenticanza operata il 2 febbraio 2011, il giorno subito successivo cioè il 3 febbraio 2011 si sia premurata di inoltrare la denuncia ad INAIL.

Le circostanze appena chiarite consentono di superare la presunzione relativa di colpa gravante sul Dirigente dott. B.V..

Questi infatti, una volta compilata e firmata la denuncia di infortunio in data 1° febbraio 2011, ha fatto tutto ciò che gli competeva sul punto, affidandosi necessariamente, per l'espletamento dei successivi adempimenti, agli Uffici competenti del suo Istituto.

Altrimenti detto, non si può esigere dal dott. B.V. che dovesse egli stesso personalmente curare la protocollazione e l'invio del plico a mezzo posta all'INAIL, o comunque che dovesse personalmente controllare il corretto espletamento dei successivi adempimenti: come detto, la composizione dell'Istituto e la complessità dell'organizzazione non gli consentivano di operare in tal senso. Sul punto si rinvia anche al CCNL, prodotto dall'opponente sub documento 8.

Dunque, atteso che nessun profilo di colpa è ascrivibile all'odierno opponente, l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata in quanto l'illecito amministrativo contestato difetta dell'elemento soggettivo necessario a sorreggerlo.

B) Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della DIREZIONE.

Infatti la DIREZIONE, attore sostanziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti anche soggettivi dell'illecito contestato; e, alla luce delle ampie e congrue allegazioni e produzioni effettuate dal dott. B.V. in sede amministrativa, avrebbe potuto agevolmente rilevare quanto è stato necessario rilevare nella presente sede di cognizione ordinaria.

Inoltre la DIREZIONE in vista della costituzione nel presente giudizio incomprensibilmente non ha compiutamente esaminato la documentazione prodotta dall'opponente, in quanto si è lasciata sfuggire la significativa/dirimente produzione consistente nell'Organigramma dell'Istituto: tale documento, se fosse stato esaminato, alla luce delle stesse difese svolte dalla DIREZIONE - sopra riportate - avrebbe prevedibilmente avuto un peso significativo rispetto alla posizione difensiva assunta dalla stessa e magari avrebbe consentito la definizione della presente causa sin dalla prima udienza.

La liquidazione va effettuata come in dispositivo (anche alla luce delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 17405 e 17406/2012) come da Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 contenente la riforma dei compensi professionali spettanti agli avvocati, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, in quanto:

- a) la liquidazione viene operata in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto;
- b) il difensore dell'opponente alla data di entrata in vigore del decreto non aveva ancora completato la propria prestazione professionale *"ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata"*.

In particolare:

- tenuto conto dell'ammontare dell'importo ingiunto, lo scaglione di riferimento è quello sino a euro 25.000;
- le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
- sussistono i presupposti per attestarsi sui valori medi indicati dal legislatore.

Le anticipazioni vanno liquidate in complessivi €93.00 (iscrizione a ruolo).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede:

- In accoglimento dell'opposizione proposta da B.V., annulla l'ordinanza ingiunzione n. 1125/2011 emessa in data 24 ottobre 2011 dalla DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA ROMAGNA.

- Condanna la DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA al pagamento in favore di B.V. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €2.193,00 (di cui €2.100,00 per compenso ed €93,00 per anticipazioni), oltre CPA 4% ed IVA se dovuta.

Così deciso in Bologna il 21 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 21/03/2013